



MOBILITÀ 2026

SCHEDA SINTETICA UIL SCUOLA

A seguito dei rilievi degli organi di controllo sull'ipotesi di CCNI sulla **mobilità 2025/2028**, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo (**tra cui non è presente la UIL Scuola**) hanno proceduto alla sottoscrizione del contratto definitivo introducendo alcune modifiche rilevanti.

In particolare, sono state apportate **due modifiche significative alle deroghe ai vincoli di permanenza per il personale docente e per l'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione**:

- La prima riguarda la **deroga legata alla presenza di figli**, che è stata ridotta: si passa da **figli fino a 16 anni a figli fino a 14 anni**.
- La seconda modifica riguarda il **ricongiungimento familiare: non è più consentito superare il vincolo triennale per ricongiungersi al genitore over 65**.

La UIL Scuola, non firmataria del CCNI in vigore, ribadisce la propria posizione critica rispetto al sistema dei vincoli, ritenendo necessario garantire una maggiore tutela della continuità familiare (ricongiungimento al genitore) e personale dei lavoratori della scuola.

Per la UIL Scuola la materia della mobilità deve rientrare nell'alveo della contrattazione nazionale, come da sempre sostenuto in tutti gli incontri politici e istituzionali. Questa sarà la posizione che continueremo a sostenere, per la parte giuridica, in fase di rinnovo del prossimo CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.

Per quanto riguarda gli insegnanti di **Religione Cattolica** continueremo a rivendicare:

- **L'Abolizione dei vincoli temporali alla mobilità**: eliminazione del vincolo di **2 anni** tra diocesi della stessa regione e di **3 anni** tra diocesi di regioni diverse.
- **Il Riconoscimento della titolarità su sede scolastica**: è necessario prevedere la **titolarità del docente IRC sulla scuola di servizio** e non sulla sola diocesi.



PERSONALE DOCENTE

VINCOLI NORMATIVI E DI LEGGE

E DIVIETO ASSOLUTO DI PRESENTARE DOMANDA

Vincolo triennale per scelta puntuale di scuola (art. 2, comma 2, CCNI 2025/28)

Il docente che ha ottenuto **nell'a.s. 2024/25 o 2025/26** la titolarità su una scuola **richiesta in modo puntuale** con domanda volontaria (trasferimento o passaggio di cattedra/ruolo) non può presentare nuova domanda di mobilità per i successivi **tre anni**. Il vincolo si applica a **tutti i movimenti** (trasferimenti/passaggi di cattedra e ruolo - fase comunale, provinciale e interprovinciale).

Non si applica:

- ai docenti che beneficiano delle precedenza di cui all'**art. 13** CCNI 2025/28, se assegnati fuori dal comune (o distretto sub-comunale) di esercizio della precedenza;
- ai docenti trasferiti d'ufficio o con domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa;
- ai docenti che rientrano nelle deroghe previste dall'art. 2, comma 6, del CCNI 2025/28.

Vincolo triennale per neoassunti (art. 2, comma 3, CCNI 2025/28)

I docenti di ogni ordine e grado assunti a **tempo indeterminato** dall'a.s. **2023/2024** devono permanere per **almeno tre anni** nella scuola di svolgimento dell'anno di prova.

Nel triennio si computano anche:

- anni in utilizzazione o assegnazione provvisoria;
- supplenze ex art. 47 CCNL 18/01/2024 (dopo il superamento dell'anno di prova);
- anno a tempo determinato finalizzato al ruolo, se previsto;
- anni di differimento dell'anno di prova;



- anno con esito negativo dell'anno di prova.

Il vincolo non si applica in caso di:

- soprannumero o esubero;
- sopravvenuta fruizione dei benefici ex art. 33, commi 5 o 6, L. 104/1992 (dopo la domanda di concorso o dopo l'inserimento in GAE);
- deroghe previste dall'art. 2, comma 6, CCNI 2025/28.

Vincolo triennale GPS I fascia sostegno (art. 2, comma 4, CCNI 2025/28)

I docenti assunti con contratto a **tempo determinato finalizzato al ruolo** da **GPS I fascia sostegno** dall'a.s. **2023/2024** possono presentare domanda di mobilità solo dopo **tre anni di effettivo servizio** nella scuola in cui hanno svolto l'anno di formazione e prova.

Eccezioni:

- soprannumero o esubero;
- deroghe previste dall'art. 2, comma 6, CCNI 2025/28.

Nel triennio si computano anche:

- anni in utilizzazione o assegnazione provvisoria autorizzati in deroga;
- anno a tempo determinato finalizzato al ruolo, se previsto per legge (dopo il superamento dell'anno di prova);
- anni di differimento dell'anno di prova;
- anno con esito negativo del periodo di prova.

Divieto di mobilità per assunti a T.D. finalizzato al ruolo (art. 2, comma 5, CCNI 2025/2028)

I docenti assunti con **contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo** non possono partecipare alla mobilità, in quanto non ancora immessi in ruolo.

Pertanto, **non può presentare domanda di mobilità per l'a.s. 2026/2027** il docente che nell'a.s. **2025/2026** sia:

- assunto a T.D. da GPS I fascia sostegno;
- assunto a T.D. da concorso straordinario bis;



- assunto a T.D. da concorso PNRR in attesa di abilitazione.

Il divieto è **assoluto** e **non sono previste deroghe**.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

PER L'A.S. 2026/2027

(SENZA RICORRERE ALLE DEROGHE PREVISTE)

Docente a tempo indeterminato (assunto entro l'a.s. 2023/2024)

Rientrano in questa categoria i docenti assunti a tempo indeterminato **entro l'anno scolastico 2023/2024** che, negli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, si trovano in una delle seguenti situazioni:

1. **Non hanno presentato domanda di mobilità (sia trasferimento che passaggio di cattedra/ruolo)**
oppure
l'hanno presentata senza ottenere alcun movimento.
2. **Hanno ottenuto mobilità (trasferimento o passaggio di cattedra/ruolo) nella stessa provincia, in una scuola:**
 - dello stesso comune
oppure
 - di un altro comune

tramite l'indicazione di un **codice sintetico** (comune o distretto).

3. **Hanno ottenuto mobilità (trasferimento o passaggio di cattedra/ruolo) in un'altra provincia, in una scuola assegnata tramite:**
 - codice sintetico di comune
oppure
 - codice sintetico di distretto
oppure
 - codice sintetico di provincia.

Tali docenti possono presentare domanda di mobilità (provinciale e/o interprovinciale) senza necessità di deroghe.



Docenti con retrodatazione giuridica al 1/9/2025 ed economica al 1/9/2026

Si tratta dei docenti assunti a **tempo indeterminato** (es. da concorso dopo il 31 agosto) con **decorrenza giuridica della nomina al 1/9/2025 ed economica al 1/9/2026** che non hanno ancora una **sede definitiva e non hanno preso servizio**.

Tali docenti possono presentare domanda di mobilità (*provinciale e/o interprovinciale*) senza necessità di deroghe.

Se presentano domanda e non ottengono alcuna delle preferenze espresse:

- vengono assegnati in una scuola nella provincia di titolarità **prima della III fase**;
- l'assegnazione avviene **d'ufficio**, seguendo:
 - l'ordine di graduatoria,
 - la disponibilità residua nella provincia,
 - la tabella di viciniorietà tra comuni,
 - a partire dalla prima preferenza valida indicata (scuola, distretto o comune).

Se non ci sono posti disponibili:

- i docenti della **primaria su posto comune** e della **secondaria di I grado su classe di concorso** partecipano d'ufficio anche sui posti di **istruzione per adulti**.

Se non presentano domanda

- Sono sottoposti a **mobilità d'ufficio con punti zero**.
- L'assegnazione parte dal **primo comune della provincia**, secondo l'ordine dei bollettini.

Docenti confermati in ruolo l'1/9/2024 (GPS sostegno con retrodatazione giuridica e concorso straordinario bis)

È escluso dal blocco e può presentare domanda **senza ricorrere alle deroghe**:



- a) il docente assunto a **tempo determinato** il 1° settembre 2023 da GPS I fascia sostegno, **confermato in ruolo** il 1° settembre 2024, con **retrodatazione giuridica** al 1° settembre 2023;
- b) analogamente, il docente assunto da **concorso straordinario bis** nel 2023/2024 e **confermato in ruolo** nel 2024/2025 (*l'anno svolto a tempo determinato è comunque computato nel triennio di blocco*).

**DIVIETO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
PER L'A.S. 2026/2027
(SALVO LE DEROGHE PREVISTE)**

Docente assunto a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2024

Non può presentare domanda di mobilità per l'a.s. 2026/2027 il docente:

- assunto a **tempo indeterminato** con decorrenza **1° settembre 2024**;
- a qualunque titolo;
- anche con sola decorrenza giuridica.

La domanda è comunque possibile **se rientra in una delle deroghe previste**.

Docente assunto a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2025

Non può presentare domanda di mobilità per l'a.s. 2026/2027 il docente:

- assunto a **tempo indeterminato** con **decorrenza economica 1° settembre 2025**;
- a qualunque titolo.

La domanda è comunque possibile **se rientra in una delle deroghe previste**.

Attenzione

Il docente assunto a tempo determinato il 1° settembre 2024 da GPS I fascia sostegno e **confermato in ruolo** il 1° settembre 2025, con **retrodatazione giuridica** al 1° settembre 2024, **rientra nel blocco triennale** e non può presentare domanda di mobilità (salvo deroghe previste).



DEROGHE AI VINCOLI DI MOBILITÀ PER L'A.S. 2026/2027

Ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNI 2025/28 tutti i docenti assunti a tempo indeterminato che rientrano nel vincolo sulla mobilità possono presentare domanda di mobilità per l'a.s. 2026/2027 qualora rientrino in una delle seguenti categorie.

a) Genitori di figlio minore di 14 anni, ossia che compie il 14° anno di età tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda di mobilità.

Per i genitori adottivi o affidatari, la deroga si applica:

- indipendentemente dall'età del minore,
- entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia,
- e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Non è richiesta la convivenza con il figlio.

b) Docenti che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per:

- **disabilità personale con una invalidità superiore ai 2/3;**
- **disabilità personale con necessità di sostegno elevato o molto elevato** (certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/92);
- **assistenza a familiare con disabilità** (*assistenza a persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato - certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/92 -, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato).*



Non è richiesta la convivenza col familiare (tranne nei casi previsti dalla Legge es. “convivente di fatto”).

c) Docenti che fruiscono del congedo biennale per assistenza a familiare disabile, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001.

d) Coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile, di cui all’art. 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Ulteriori ipotesi di presentazione della domanda di mobilità (anche in presenza di vincoli)

È altresì possibile presentare domanda di mobilità:

- Nei casi di soprannumero o esubero.
- Per i docenti soggetti a vincolo triennale per scelta puntuale di scuola, nei seguenti casi:
 - se usufruiscono delle precedenzae previste dall’art. 13 del CCNI 2025/28, a condizione che abbiano ottenuto una scuola situata fuori dal comune (o distretto sub-comunale) in cui si esercita la precedenza;
 - se sono stati trasferiti d’ufficio o con domanda condizionata, anche nel caso in cui siano stati soddisfatti su una delle preferenze espresse.

Adempimenti obbligatori per fruire della deroga

1. Documentazione da allegare alla domanda

È obbligatorio allegare alla domanda di mobilità:

- una dichiarazione personale, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, attestante il possesso di una delle condizioni sopra indicate (il modello è fornito dal MIM – Allegato G);
- nei casi di cui alle lettere b), c) e d), la documentazione/certificazione comprovante la specifica situazione legittimante (*ad esempio certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità*), secondo le indicazioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale che disciplina la mobilità.



2. Preferenze da esprimere nel modulo domanda

a) Categorie a), b) (solo art. 33, commi 3 e 5, L. 104/1992), c), d) di cui sopra

I docenti che usufruiscono della deroga devono obbligatoriamente:

- esprimere **come prima preferenza**:
 - il **codice sintetico** del comune di domicilio/residenza del soggetto a cui ricongiungersi o da assistere,
 - oppure, nei comuni suddivisi in più distretti, il **codice sintetico** del distretto subcomunale di riferimento;
- è consentito indicare prima del codice sintetico del comune o distretto il codice analitico di una o più istituzioni scolastiche ivi comprese.

Il comune di domicilio/residenza del soggetto assistito, del figlio minore di 14 anni:

- deve essere documentato con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della ordinanza, attestata tramite dichiarazione personale ai sensi del D.P.R. 445/2000, con indicazione della decorrenza dell'iscrizione.
- si prescinde dalla dichiarazione sulla decorrenza dell'iscrizione anagrafica nel caso dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

In assenza di posti richiedibili nel comune di domicilio/residenza, è obbligatorio indicare:

- il comune viciniore con posti richiedibili, oppure
- una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, purché con plesso/sede nel comune di domicilio/residenza del soggetto.

Attenzione:

La mancata indicazione del **codice sintetico** del comune o distretto di ricongiungimento/assistenza **comporta il rigetto della domanda.**

b) Categoria b) (solo art. 21 e art. 33 comma 6, L. 104/1992) di cui sopra

I docenti beneficiari delle deroghe per **disabilità personale** devono:



- esprimere come prima preferenza il **codice sintetico** del **proprio comune di residenza**,
- oppure, nei comuni con più distretti, il **codice sintetico** del distretto subcomunale di residenza;
- è possibile indicare prima del **codice sintetico** comune/ distretto il codice analitico di una o più scuole comprese in essi.

Attenzione

Anche in questo caso, l'indicazione del **codice sintetico** del comune o distretto sub comunale è **sempre obbligatoria pena il rigetto della domanda**.

DOCENTI TITOLARI SU POSTO DI SOSTEGNO VINCOLO QUINQUENNALE E MOBILITÀ

I docenti titolari su posto di sostegno che non hanno ancora completato l'obbligo di permanenza quinquennale:

- possono partecipare alla mobilità (trasferimento o passaggio di ruolo) esclusivamente per posti di sostegno;
- non possono richiedere il trasferimento su posto comune o su classe di concorso, fino al completamento del quinquennio, salvo le specifiche previsioni per il passaggio di ruolo.

Passaggio di ruolo su posto di sostegno

Il docente titolare su sostegno può presentare domanda di **passaggio di ruolo su sostegno per il grado richiesto**:

- anche all'interno del quinquennio di permanenza;
- in caso di ottenimento del passaggio di ruolo, il conteggio del quinquennio **ricomincia ex novo** nel nuovo grado di istruzione.

Il docente titolare su sostegno (ad esempio I grado) che:

- è in possesso della specializzazione sul sostegno per altro grado (ad esempio II grado),
- ma è privo di abilitazione per una classe di concorso del grado richiesto (ad esempio non abilitato per alcuna classe di concorso del II grado),



può comunque chiedere passaggio di ruolo su sostegno per il grado richiesto anche all'interno del quinquennio.

Anche in questo caso:

- una volta ottenuto il passaggio di ruolo,
- il quinquennio di permanenza riparte integralmente nel nuovo grado.

Trasferimento da sostegno a posto comune

Resta ferma e confermata la seguente condizione:

- **al termine del quinquennio, per poter chiedere trasferimento da posto di sostegno a classe di concorso** all'interno del grado in cui si è ottenuto il passaggio di ruolo su sostegno è **comunque obbligatorio** essere in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso richiesta.

Servizio utile ai fini del quinquennio su sostegno

Ai fini dell'assolvimento del vincolo quinquennale su posto di sostegno, oltre agli anni di ruolo svolti su sostegno, si computano:

- l'anno scolastico in corso;
- l'eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo;
- l'anno scolastico in cui il docente ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno, nei casi espressamente previsti dalla normativa;
- l'anno di servizio a tempo determinato svolto ai sensi dell'art. 47 del CCNL 2019/2021, **solo se prestato su posto di sostegno.**

TRASFERIMENTI DA POSTO DI SOSTEGNO

A POSTO COMUNE - CONTINGENTE PROVINCIALE

A.S. 2026/2027

Per l'a.s. 2026/2027, i trasferimenti a domanda all'interno della provincia di titolarità, **da posto di sostegno a posto comune, dei docenti privi di precedenza**, sono effettuati sul 75% dei posti disponibili.



DESTINAZIONE DEL POSTO DISPARI

A.S. 2026/27

Per l'anno scolastico 2026/2027, ai fini della ripartizione dei posti, il **posto dispari** è attribuito alle **immissioni in ruolo**.

PUNTEGGIO DEL SERVIZIO PRE-RUOLO:

DIFFERENZA TRA

MOBILITÀ A DOMANDA E MOBILITÀ D'UFFICIO

Per l'a.s. **2026/2027** sono previste modalità diverse di valutazione del servizio pre-ruolo a seconda che si tratti di mobilità a domanda oppure di mobilità d'ufficio.

Mobilità d'ufficio

Nella mobilità d'ufficio – che riguarda, ad esempio, la graduatoria interna di istituto o i casi di trasferimento senza domanda (docenti soprannumerari) – il servizio pre-ruolo è valutato:

- **5 punti** per ogni anno di servizio pre-ruolo solo se prestato nello stesso ruolo di titolarità.

Si segnala che nell'anno scolastico **2025/2026** ogni anno di servizio pre-ruolo era valutato **4 punti**.

Mobilità a domanda

Diverso è il caso della mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi richiesti volontariamente dal docente).

In questo caso:

- il servizio pre-ruolo continua ad essere valutato 6 punti per ogni anno;
- la valutazione è per intero indipendentemente dal ruolo o dal grado di scuola in cui la supplenza è stata prestata.



DOCENTE TITOLARE SU POSTO DI SOSTEGNO

ADML, ADSL, BDSL

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

Il personale docente titolare su **posto di sostegno ADML, ADSL, BDSL** e in possesso di abilitazione può, qualora abbia assolto il vincolo quinquennale, presentare domanda di trasferimento su posto comune, selezionando sul modulo-domanda una sola classe di concorso per cui detto personale è in possesso dell'abilitazione.

Il modulo-domanda di trasferimento presente nel portale Istanze on line mostra, infatti, una nuova sezione "Classe di concorso richiesta", in cui è presente la casella "Classe di concorso per la quale il docente è in possesso dell'abilitazione (casella compilabile dai soli titolari su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSL)". Tale casella è abilitata soltanto per i docenti titolari sui predetti posti che richiedono il trasferimento su posto comune e la compilazione della casella è obbligatoria per i medesimi.

MOBILITÀ PROFESSIONALE:

PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO

Condizione imprescindibile

Per poter richiedere:

- il passaggio di cattedra e/o
- il passaggio di ruolo,

il docente deve **aver superato l'anno di formazione e prova** nel grado di titolarità alla data di presentazione della domanda e deve essere **in possesso dell'abilitazione/idoneità** per il passaggio richiesto (**tali condizioni devono essere espressamente riportate in una autodichiarazione da allegare al modulo domanda online pena il rigetto della stessa**).



Passaggio di ruolo su classi di concorso accorpate (DM 22 dicembre 2023)

È consentito il passaggio di ruolo verso una classe di concorso accorpata ai sensi del DM 22 dicembre 2023, **anche in assenza del titolo di accesso e/o dell'abilitazione specifica per la singola classe di concorso accorpata.**

La possibilità discende dalla nuova configurazione unitaria delle classi accorpate.

Passaggi di cattedra e di ruolo: ordine di prevalenza

Il docente può presentare contestualmente fino a **tre** distinte domande di mobilità professionale e territoriale:

1. Domanda di trasferimento;
2. Domanda di passaggio di cattedra, anche per più classi di concorso dello stesso grado di istruzione;
3. Domanda di passaggio di ruolo, per un solo ruolo.

Effetti in caso di accoglimento delle domande

Passaggio di ruolo

In caso di accoglimento della domanda di passaggio di ruolo:

- la domanda di trasferimento e
- la domanda di passaggio di cattedra

diventano inefficaci, poiché il passaggio di ruolo prevale su ogni altro movimento.

Trasferimento e passaggio di cattedra

Nel caso in cui il docente presenti sia domanda di trasferimento sia domanda di passaggio di cattedra:

- il docente deve indicare espressamente a quale dei due movimenti intende attribuire la priorità;
- in assenza di indicazione, prevale automaticamente il passaggio di cattedra.



PUNTEGGIO SCUOLE DI MONTAGNA

L' Ordinanza Ministeriale precisa che nelle more dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 12 settembre 2025 n. 131, **resta fermo quanto previsto dal CCNI riguardo al punteggio attribuito per l'insegnamento nelle scuole primarie di montagna.**

ESIGENZE DI FAMIGLIA - PUNTEGGI

a) Ricongiungimento al coniuge, alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76; **ovvero**, per i docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, **ricongiungimento ai genitori o ai figli.**

Punti: 6

b) Per ogni figlio di età inferiore a 6 anni.

Punti: 5

c) Per ogni figlio di età superiore a 6 anni e che non abbia superato il 18° anno di età, ovvero per ogni figlio maggiorenne totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.

Punti: 4

d) Per la cura e l'assistenza:

- dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali;
- dei figli tossicodipendenti;
- del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro,
assistibili esclusivamente nel comune richiesto, alle condizioni previste dai punti a), b) e c) della nota sub 9 del CCNI sulla mobilità.

Punti: 6



CONTINUITÀ DEL SERVIZIO - PUNTEGGIO

Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità **negli ultimi tre anni scolastici** (escluso l'anno in corso) nella:

- scuola di attuale titolarità, oppure
- scuola di precedente incarico triennale da ambito, oppure
- scuola di servizio per:
 - gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado,

è attribuito il seguente punteggio: Punti: 12

Ulteriore servizio di continuità

Per ogni ulteriore anno di servizio prestato nella stessa scuola:

- **entro il quinquennio: 5 punti per anno;**
- **oltre il quinquennio: 6 punti per anno.**

Nota bene

- Ai fini del trasferimento e del passaggio è necessario aver maturato, nella stessa scuola di attuale titolarità, **almeno un triennio di servizio**, escludendo l'anno scolastico in corso.
- Pertanto, il punteggio minimo attribuibile (12 punti) spetta ai docenti immessi in ruolo o trasferiti **nell'a.s. 2022/2023**.
- I docenti assunti in ruolo o trasferiti negli **aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025** possono far valere l'eventuale punteggio di continuità esclusivamente ai fini della graduatoria interna di istituto, non per le operazioni di mobilità.

FASI DELLA MOBILITÀ

Per tutti i docenti, le operazioni di mobilità si articolano in tre distinte fasi:

I fase - Comunale

- Trasferimenti tra scuole situate nello stesso comune di titolarità.

II fase - Intercomunale

- Trasferimenti tra scuole di comuni diversi all'interno della medesima provincia di titolarità.



- Rientrano in questa fase anche i trasferimenti:
 - da posto di sostegno a posto comune e viceversa;
 - sia se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità,
 - sia se richiesti tra comuni diversi della provincia.

III fase - Interprovinciale e mobilità professionale

- Trasferimenti verso scuole di una provincia diversa rispetto a quella di titolarità.
- Passaggi di cattedra e passaggi di ruolo, sia:
 - all'interno della provincia di titolarità,
 - sia tra province diverse.

IMMISSIONI IN RUOLO E MOBILITÀ DELLA III FASE

Al termine delle operazioni di mobilità provinciale (I fase - comunale e II fase - intercomunale), i posti disponibili sono così ripartiti:

- **50% destinato alle immissioni in ruolo;**
- **50% destinato alla III fase della mobilità, comprendente:**
 - i trasferimenti interprovinciali;
 - i passaggi di cattedra e di ruolo, sia provinciali sia interprovinciali.

Ripartizione del 50% destinato alla III fase

All'interno del contingente destinato alla III fase:

- i trasferimenti interprovinciali si effettuano dopo i trasferimenti provinciali, nel limite del 25% delle disponibilità complessive;
- i passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) si realizzano nel limite del restante 25% delle disponibilità complessive.

Arrotondamento delle aliquote

Qualora il calcolo delle suddette percentuali dia luogo a un numero non intero, la frazione pari a 0,5 viene arrotondata all'unità superiore, a favore dei trasferimenti interprovinciali.



PREFERENZE NELLA DOMANDA DI MOBILITÀ

Numero delle preferenze

- Le preferenze devono essere **almeno 1 e al massimo 15**, per ciascuna **tipologia di movimento**.
- Le preferenze sono espresse, per **tutti gli ordini e gradi di scuola**, tramite:
 - **codice di istituzione scolastica autonoma** (preferenza puntuale),
 - oppure **codici sintetici**.

Nel caso di **preferenze provinciali e interprovinciali**, la **domanda è unica** (per tipologia di movimento e per tutti gli ordini di scuola), con:

- **minimo 1 e massimo 15** preferenze.

Nel limite delle **15** preferenze:

- **non esistono vincoli** sulla tipologia di preferenza inseribile;
- è possibile indicare:
 - 15 scuole,
 - oppure 15 comuni,
 - oppure 15 province,
 - oppure una combinazione mista (es. 10 scuole e 5 comuni).

In caso di presentazione di **più domande** (es. trasferimento e passaggio):

- il limite di **15** preferenze si applica a **ciascuna domanda**.

Tipologia delle preferenze

Le preferenze possono essere:

- **scuole puntuali**;
- **comuni** (o **distretti subcomunali** nelle città metropolitane);
- **distretti**;
- **codice provincia**.

Tipologie di posto esprimibili

Scuola primaria



- È possibile esprimere anche i **posti di educazione motoria**.
- È possibile dare disponibilità per:
 - **C.P.I.A.** (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti);
 - **sezioni ospedaliere**;

Scuola secondaria

È possibile dare disponibilità anche per:

- **C.P.I.A.** (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) (solo I grado);
- **sezioni carcerarie** (ove attivate);
- **sezioni ospedaliere**;
- **corsi serali** degli istituti di II grado;
- **licei europei** (solo II grado).

Istruzione degli adulti

È possibile dare disponibilità per:

- **corsi serali** degli istituti di II grado;
- **C.P.I.A.** (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti);
- **sezioni carcerarie** (ove attivate);
- **sezioni ospedaliere**;
- **licei europei**.

Utilizzo di codici specifici di sede

Continuano a essere utilizzati **codici specifici di sede di organico** per:

- percorsi di **secondo livello dell’istruzione degli adulti**;
- **sezioni carcerarie e ospedaliere**;
- **sezioni di scuola speciale**;
- movimenti tra le **sedì di organico dei C.P.I.A.** (ex CTP).

Strutture ospedaliere, serali e carcerarie – punti di erogazione C.P.I.A.

- I docenti che intendono trasferirsi su **posti attivati presso strutture ospedaliere, serali o carcerarie (punti di erogazione C.P.I.A.)** devono:
 - **indicare puntualmente** tra le preferenze i **codici delle scuole** in cui tali posti sono attivi.



Preferenze sintetiche

In caso di preferenza sintetica (comune, distretto, distretto sub comunale o provincia):

- la disponibilità vale **solo se il docente ha esplicitamente indicato la volontà di essere assegnato a tali tipologie di scuole;**
- in assenza di tale indicazione:
 - i posti disponibili **non sono considerati utili** ai fini del trasferimento.

Il personale che ha espresso la disponibilità:

- può essere assegnato a tali sedi **anche con punteggio inferiore** rispetto a chi non ha espresso tale disponibilità.

Comuni isolani

Se una provincia comprende **comuni isolani**:

- essi sono **esclusi dai distretti ordinari**;
- sono raggruppati sotto la dicitura **“isole della provincia”**.
- Se il docente **intende trasferirsi anche nei comuni isolani**:
 - deve indicare come preferenza sintetica il **distretto “isole della provincia”**.
- Se il docente **non intende trasferirsi nei comuni isolani**:
 - **non deve** indicare tale distretto

Si ricorda che il codice sintetico “provincia” non comprende i comuni isolani.

Sedi carcerarie – scuola primaria

Prima delle operazioni di mobilità:

- gli **Uffici Scolastici** procedono, **su domanda degli interessati**, all’assegnazione della **titolarità sulle sedi carcerarie** ai docenti:
 - utilizzati negli **ultimi due anni scolastici** sulle medesime sedi;
 - ai fini del biennio è computato **anche l’anno in corso**.

La domanda va presentata **in modalità cartacea** all’ATP di titolarità.



Cattedre orarie esterne – scuola secondaria di I e II grado

Nella scuola secondaria le cattedre possono essere:

- a) **interne** (tutte le ore in un'unica autonomia scolastica);
- b) **esterne nello stesso comune** (ore distribuite tra più scuole del medesimo comune);
- c) **esterne tra comuni diversi** (ore distribuite tra scuole di comuni diversi).

Attenzione

Quando il docente, nel modulo domanda, esercita l'opzione **b) o c)**:

- **non può scegliere la scuola di completamento.**

Ordine di esame delle cattedre

Preferenza puntuale (singola scuola)

L'esame avviene nel seguente ordine:

1. cattedre **interne**;
2. cattedre **esterne nello stesso comune**;
3. cattedre **esterne tra comuni diversi**.

Preferenza sintetica (comune, distretto, provincia)

L'esame avviene nel seguente ordine:

1. cattedre **interne** per ciascuna scuola compresa nella preferenza, secondo l'ordine del bollettino;
2. cattedre **esterne con completamento nello stesso comune**;
3. cattedre **esterne con completamento tra comuni diversi**.
4. la disponibilità vale **solo se il docente ha esplicitamente indicato la volontà di essere assegnato a tali tipologie di scuole**;
5. in assenza di tale indicazione:
 1. i posti disponibili **non sono considerati utili** ai fini del trasferimento.

Il personale che ha espresso la disponibilità:

6. può essere assegnato a tali sedi **anche con punteggio inferiore** rispetto a chi non ha espresso tale disponibilità.



TRATTAMENTO DEI DOCENTI SENZA SEDE O IN ESUBERO NELLA PROVINCIA

Il docente senza sede o in esubero sulla provincia:

- può partecipare alla mobilità a domanda volontaria;
- concorre senza alcuna precedenza e con il proprio punteggio insieme a tutti gli altri docenti richiedenti;
- può esprimere fino a 15 preferenze.

Esito della domanda

- **In caso di mancato soddisfacimento della domanda, il docente:**
 - partecipa al **trasferimento d'ufficio in ambito provinciale,**
 - **al termine della II fase della mobilità,**
 - secondo la **tabella di viciniorietà tra comuni,** a partire dalla **prima** preferenza espressa.
- **In caso di mancata presentazione della domanda, il docente:**
 - è trattato **d'ufficio con punteggio zero,**
 - a partire dal **primo comune della provincia di titolarità,**
 - seguendo **l'ordine di viciniorietà tra comuni.**

MOBILITÀ DEI DOCENTI DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

I docenti titolari sui posti per l'insegnamento dell'educazione motoria istituiti nella scuola primaria:

- partecipano alle **operazioni di mobilità** secondo le **regole previste per tutti gli altri docenti,**
- con le **seguenti specificazioni.**

Tipologia dei movimenti

- I movimenti:
 - dai **posti comuni della scuola primaria ai posti di educazione motoria,** e
 - dai **posti di educazione motoria ai posti comuni,**

sono **equiparati a passaggi di cattedra.**



Mobilità professionale verso i posti di educazione motoria

- La **mobilità professionale verso i posti di educazione motoria** è consentita ai docenti:
 - titolari su **altro posto o classe di concorso**,
 - **in possesso della specifica abilitazione** conseguita a seguito del superamento del relativo concorso ordinario.

Mobilità dai posti di educazione motoria verso altre tipologie di posto

- I **docenti titolari sui posti di educazione motoria** possono partecipare alla **mobilità professionale**:
 - dai posti di educazione motoria
 - verso **altre tipologie di posto o classi di concorso**,
 - **esclusivamente se in possesso della specifica abilitazione** richiesta.

SERVIZIO DI PRE RUOLO E SVOLTO IN ALTRO RUOLO: PUNTEGGIO

Ai soli fini delle operazioni di mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi), il servizio di pre-ruolo e quello svolto in altro ruolo **sono valutati come servizio di ruolo**.

PERSONALE EDUCATIVO

Il personale educativo:

- **non è soggetto ad alcuna tipologia di vincolo** alla mobilità;
- può presentare domanda di **trasferimento, indipendentemente dal genere**, sia:
 - verso **convitti maschili**,
 - sia verso **educandati femminili**.

Preferenze esprimibili

- Le preferenze devono essere **indicate in ordine di priorità**, specificando:
 - **istituto**,
 - **comune**,



- provincia.
- È possibile **indicare tutti gli istituti ubicati nella provincia**:
 - l'assegnazione può quindi essere disposta **indifferentemente su uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia**;
 - l'assegnazione avviene **secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti**.
- Per la **mobilità interprovinciale** possono essere espresse:
 - **fino a nove province diverse**,
 - **oltre a quella di titolarità**.

Valutazione del servizio

- Ai soli fini della mobilità a domanda il servizio di pre-ruolo e il servizio svolto in altro ruolo sono equiparati al servizio di ruolo

DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Mobilità territoriale e professionale

La **mobilità territoriale** (trasferimenti) e la **mobilità professionale** (passaggio dalla primaria alla secondaria e viceversa) dei docenti di religione cattolica avviene secondo i seguenti criteri:

- la domanda può essere espressa per **un massimo di 5 diocesi**, anche su **due regioni, inclusa la diocesi di appartenenza**;
- la scelta è effettuata **per diocesi e non per singola sede**;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale** formula una **graduatoria regionale**, articolata per **ambiti territoriali diocesani**, di tutti i docenti di religione cattolica a tempo indeterminato;
- la graduatoria è utilizzata anche per l'**individuazione di eventuali soprannumerari** sulle singole istituzioni scolastiche.

Requisiti specifici

- Per il **trasferimento tra diocesi diverse** è necessario il **possesso dell'idoneità della diocesi di destinazione**.
- Per il **passaggio dalla primaria alla secondaria (e viceversa)** è necessario essere **in possesso dell'idoneità per il grado richiesto**.



Fasi della mobilità

Ferma restando l'assegnazione all'istituzione scolastica di servizio, le operazioni di mobilità si articolano nelle seguenti fasi:

1. **I fase** – mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo **all'interno della stessa diocesi**;
2. **II fase** – mobilità territoriale tra **diocesi diverse della stessa regione**;
3. **III fase** – mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo tra **diocesi diverse della stessa regione**;
4. **IV fase** – mobilità territoriale tra **diocesi di regioni diverse**;
5. **V fase** – mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo in **diocesi di altra regione**.

Graduatoria annuale

Tutti i docenti di religione cattolica a tempo indeterminato devono **presentare annualmente la scheda per la graduatoria regionale su base diocesana** ai fini dell'individuazione dei soprannumerari.

La tempistica è definita da **apposita comunicazione ministeriale**, salvo diversa indicazione degli Uffici scolastici territoriali.

PERSONALE ATA

Regime generale

Il personale ATA:

- non è soggetto ad alcun vincolo di mobilità.

Chi può presentare domanda

Può presentare domanda di mobilità:

- il **personale ATA di ruolo provinciale a tempo indeterminato** alla data di presentazione della domanda;
- i **collaboratori scolastici assunti dalle procedure ex art. 58 DL 69/2013**, immessi in ruolo a tempo pieno o con trasformazione da part-time a full-time (L.178/2020);



- il personale assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico assunto con le procedure della 205/2017, immesso in ruolo a tempo pieno o con trasformazione da part-time a full-time.

Personale in attesa di sede definitiva

- Il personale ATA neo immesso in ruolo o comunque in attesa di sede definitiva è tenuto a presentare domanda di mobilità.
- Può richiedere contestualmente:
 - mobilità provinciale;
 - mobilità interprovinciale, in un'unica domanda, fino a 15 preferenze complessive.

➤ Mancata presentazione o mancato accoglimento della domanda

- In caso di mancata presentazione della domanda, il personale è trasferito d'ufficio.
- In caso di mancato soddisfacimento delle preferenze espresse, la sede definitiva è assegnata:
 - tra le prime sedi disponibili in ambito provinciale;
 - per una delle tipologie di posto richieste;
 - secondo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa;
 - sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali e prima della mobilità professionale e interprovinciale.

Passaggio di profilo

- È ammesso il passaggio di profilo, all'interno della stessa area, purché in possesso del titolo di studio richiesto.

Personale transitato da altri comparti

Il personale transitato nei ruoli ATA da altri comparti a decorrere dall'a.s. 2017/2018:

- può partecipare alla mobilità territoriale e professionale dall'anno scolastico successivo;
- il punteggio di continuità e il servizio valutabile sono esclusivamente quelli prestati come ATA;



- per l'individuazione dei perdenti posto si applicano le regole del CCNI.

Terza fase della mobilità ATA

Le operazioni di **III fase** si effettuano:

- sul **50% delle disponibilità** destinate alla mobilità territoriale provinciale, **residue dopo tale mobilità**, fatti salvi accantonamenti e sistemazione dei soprannumerari provinciali.

AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex DSGA)

Vincolo triennale

Non possono presentare domanda di mobilità, **salvo le deroghe previste (vedere la sezione docenti)**, i dipendenti dell'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione per un **triennio dalla sede definitiva di prima titolarità**.

Decorso il triennio di permanenza obbligatoria presso la sede definitiva di prima destinazione, detto personale può partecipare alla mobilità territoriale anche in pendenza di incarico di DSGA nel rispetto della medesima disciplina prevista nel CCNI per il restante personale ATA.

Personale neo immesso in ruolo su sede provvisoria

Il personale neo immesso in ruolo su sede provvisoria, tramite procedura valutativa o concorso, può confermare la sede di servizio per acquisirne la titolarità definitiva. In tal caso, l'anno di servizio già svolto su quella sede è valido ai fini del vincolo triennale di permanenza previsto dall'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001.

Gli Ambiti Territoriali acquisiscono la eventuale conferma prima dell'avvio delle operazioni di mobilità ATA.

- In caso di conferma, la sede occupata diventa definitiva e non è disponibile per la mobilità.
- In caso di mancata conferma, il personale partecipa alla mobilità territoriale in seconda fase.



In ogni caso, dalla sede definitiva di prima assegnazione il personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione è soggetto a vincolo triennale di permanenza, salvo le deroghe previste dal CCNI.

DONNE VITTIME DI VIOLENZA

La lavoratrice che si trovi in una condizione di violenza debitamente attestata da **atto dell'Autorità giudiziaria** può presentare, **in qualsiasi momento**, domanda di **trasferimento** o di **assegnazione provvisoria**.

La richiesta può essere formulata per:

- una **provincia o un comune diverso** da quello di residenza;
- un **distretto sub-comunale diverso**, nei casi di comuni articolati in più distretti;
- **lo stesso comune di titolarità**, qualora la situazione di violenza sia **riconcucibile al luogo di lavoro**.

Ai fini dell'istruttoria, la lavoratrice deve allegare:

- una **dichiarazione personale** resa ai sensi del **DPR n. 445/2000**, attestante l'inserimento in **percorsi di protezione**;
- in alternativa o in aggiunta, l'**atto del tribunale** che certifichi la specifica condizione di vittima di violenza.

PRECEDENZE (DOCENTI, EDUCATORI E ATA)

Ordine delle precedenze

I. **Disabilità e gravi motivi di salute**

- a) personale non vedente
 - b) personale emodializzato.
- *Si applica sia ai trasferimenti che ai passaggi e in tutte le fasi dei movimenti (comunale, provinciale, interprovinciale).*



II. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

- *Si applica solo all'interno della provincia e della tipologia di posto di titolarità al momento del trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata e nella prima fase dei movimenti (comunale).*
- *Non opera, quindi, nei casi di mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.*

III. Personale con disabilità (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

1. personale con disabilità e un grado di invalidità superiore ai 2/3;
 2. personale che ha bisogno di particolari cure continuative;
 3. personale con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/92).
- *Punti 1 e 3: si applicano all'interno e per la provincia di residenza e in tutte le fasi dei trasferimenti (comunale/sub comunale, provinciale e interprovinciale).*
 - *Punto 2: vale all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura e si applica nella seconda e terza fase dei movimenti (provinciale e interprovinciale) e nella prima fase solo nei comuni con più distretti (sub comunali - città metropolitane). Non opera, quindi, nella mobilità territoriale comunale nelle città non metropolitane.*
 - *Punti 1, 2 e 3: non operano nei casi di mobilità professionale.*

IV. Assistenza al familiare in ordine di priorità

- a) **genitori** anche adottivi del disabile con necessità di sostegno elevato o molto elevato (certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/92 anche rivedibile) o chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile con necessità di sostegno elevato o molto elevato (certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/92 anche rivedibile). **Fratelli e sorelle conviventi:** Qualora entrambi i genitori



siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile con necessità di sostegno elevato o molto elevato (certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/9 anche rivedibile) perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare e assistenza, conviventi di soggetto disabile con necessità di sostegno elevato o molto elevato .

b) **Coniuge/parte dell'unione civile, convivente di fatto** di disabile con necessità di sostegno elevato o molto elevato (certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/9 con carattere permanente).

c) **Figli che prestano assistenza al genitore** disabile con necessità di sostegno elevato o molto elevato (certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/9 con carattere permanente).

d) **Fratelli e sorelle non conviventi** del soggetto disabile con necessità di sostegno elevato o molto elevato (certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/9 con carattere permanente), alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.

- *Vale solo per la provincia dove risulta residente o domiciliato il soggetto disabile e si applica nella seconda e terza fase dei movimenti (provinciale e interprovinciale) e nella prima fase solo nei comuni con più distretti (sub comunali - città metropolitane).*
- *Non opera, quindi, nei casi di mobilità professionale e di mobilità territoriale comunale nelle città non metropolitane.*

V. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità

- *Si applica alla seconda fase dei trasferimenti (provinciale) solo all'interno della provincia e della tipologia di posto di titolarità al momento del trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata.*
- *Non opera, quindi, nei casi di mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.*



VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata

- *Vale solo per la provincia ove risulta trasferito d'autorità o abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo il coniuge e si applica nella seconda e nella terza fase dei trasferimenti (provinciale e interprovinciale).*
- *Non opera, quindi, nei casi di mobilità professionale e di mobilità territoriale comunale e sub comunale.*

VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

- *Vale solo per la provincia ove si ricoprono cariche pubbliche e si applica nella seconda e nella terza fase dei trasferimenti (provinciale e interprovinciale).*
- *Non opera, quindi, nei casi di mobilità professionale e di mobilità territoriale comunale e sub comunale.*

VIII. Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998

Vale esclusivamente nei trasferimenti interprovinciali.

INDICAZIONE OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CODICE SINTETICO "COMUNE" O "DISTRETTO SUB-COMUNALE"

Precedenza n. III (artt. 21 e 33, comma 6, Legge 104/1992 - particolari cure continuative)

1. personale con disabilità e un grado di invalidità superiore ai 2/3
2. personale che ha bisogno di particolari cure continuative
3. personale con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/92)



Il personale, di cui ai punti 1 e 3:

- Può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il **comune di residenza**, a condizione che abbia espresso come **prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto sub comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso**.
- La preferenza sintetica per il predetto comune o distretto sub comunale è **obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune**.

Il personale di cui al punto 2):

- Può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il **comune di cura**, a condizione che abbia espresso come **prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze**.

Per il personale di cui ai **punti 1), 2) e 3)**, nel caso in cui nel comune o distretto sub comunale non esistano scuole esprimibili è **possibile indicare una scuola di un comune vicinore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura (4)**.

(4) Per i docenti per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo

Precedenze n. IV, VI e VII

- **IV**: assistenza a figli, coniuge, genitori, fratelli/sorelle (conviventi o non conviventi), tutore legale;
- **VI**: coniuge di militare (Legge 100/1987);
- **VII**: titolari di mandato amministrativo.

NOTA BENE:

- Il personale beneficia della precedenza a condizione che abbia espresso come **prima preferenza il comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti di assistenza (IV)/ricongiungimento (VI)/mandato amministrativo (VII)**.



- Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
- In assenza di posti richiedibili nel comune in cui si esercita la precedenza è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili (4) ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di interesse.
- L'indicazione **della preferenza sintetica** per l'intero comune in cui si esercita la precedenza, ovvero per il distretto sub comunale del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, **è sempre obbligatoria**.
- La mancata indicazione del comune o distretto in cui si esercita la precedenza **preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda**.
- Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria **senza diritto di precedenza**.

4) Per i docenti per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

Solo per il personale docente - "Particolari precedenza"

I docenti che abbiano prestato **almeno tre anni di servizio**, anche a tempo **determinato**, presso:

- strutture **ospedaliere**;
- **istituzioni penitenziarie**;
- **corsi serali**;
- **CPIA (ex CTP)**;

beneficiano di una **priorità nella mobilità territoriale, in tutte le fasi, limitata esclusivamente a tali tipologie di corsi**, purché espressamente richieste nella domanda.

Precisazioni:

- ai fini del computo del triennio è valido **anche l'anno scolastico in corso**;
- per il servizio a tempo determinato è considerata valida:



- una supplenza di **almeno 180 giorni**, anche non continuativi;
- oppure una supplenza svolta **ininterrottamente dal 1° febbraio fino agli scrutini finali**.

Dove siamo

[Dove siamo - UILSCUOLA](#)

La nostra piattaforma dedicata alla mobilità

[Home](#) | [mobilità](#)